

**Accordo di contrattazione decentrata integrativa
fra Azienda, la RSU
e le Organizzazioni Sindacali del Comparto**

**Criteria ripartizione
fondo produttività Comparto esercizio 2018**

La Spezia, 1/2/2018









Addi 1/9/2019, presso la Sede di La Spezia ha avuto luogo l'incontro fra l'Amministrazione dell'Azienda Sanitaria Locale 5 Spezzina, la RSU e le Organizzazioni Sindacali del Comparto, in sede di contrattazione decentrata integrativa.

Premesso che:

- l'art. 4 comma 2 punto 1° del CCNL 07/04/1999 (e successivi rinnovi), assegna alla contrattazione integrativa la definizione dei criteri di ripartizione del fondo per la produttività collettiva;
- l'art. 5 del CCNL 31/07/2009, ove si ribadisce che il sistema incentivante deve valutare l'effettivo apporto dei lavoratori coinvolti, in relazione all'attività svolta e ai risultati conseguiti, nonché sulla base della qualità e quantità della partecipazione ai progetti;
- con delibera n. 364 del 02/05/2018 sono stati accertati a consuntivo 2017, tra gli altri, i Fondi del Personale del Comparto, nonché la previsione 2018 degli stessi;
- in data 22/05/2018 è entrato in vigore il CCNL del Comparto Sanità che ha previsto tra l'altro la modifica dei Fondi contrattuali che si riducono da tre a due e che vengono così definiti:
Fondo "Condizioni di lavoro e incarichi" art. 80;

Fondo "Premialità e fasce" art. 81;

- l'Azienda con delibera n. 590 del 13/07/2018 ha modificato la delibera n. 364 del 24/05/2018 per effettuare gli adeguamenti di cui sopra;
- il Collegio Sindacale con il verbale n. 44 del 18 settembre 2018 nell'esaminare la deliberazione n. 590 del 13 luglio 2018 "Modifica delibera n. 364 del 24/05/2018 per adeguamento al CCNL Comparto Sanità triennio 2016-2018: rideterminazione dei fondi contrattuali Area negoziale Comparto sanità anni 2016, 2017 previsione 2018" si è espresso favorevolmente per quanto riguarda la costituzione dei fondi relativi agli anni 2016 e 2017 mentre per l'anno 2018 si è riservato di acquisire ulteriori chiarimenti in merito all'apparente contrasto tra la vigente normativa e l'incremento del fondo dovuto all'aumento contrattuale;
- la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, nella Adunanza del 9 ottobre 2018 su questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia in ordine alla portata applicativa dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 rispetto alle spese relative al trattamento economico accessorio del personale degli Enti Locali a seguito del nuovo contratto di categoria, ha enunciato il seguente principio di diritto: "Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lett. a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare, al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017"

Visti e richiamati:

- l'art. 40 comma 4 ter del D. Lgs. n. 165/2001, come aggiunto dall'art. 11 comma 1 lett. g del D. Lgs. n. 75/2017: "Al fine di semplificare la gestione amministrativa dei fondi destinati alla contrattazione integrativa e di consentirne un utilizzo più funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti di personale, nonché di miglioramento di produttività e della qualità dei servizi, la contrattazione collettiva nazionale provvede al riordino, alla razionalizzazione ed alla semplificazione delle discipline in materia di dotazione ed utilizzo dei fondi destinati alla contrattazione integrativa";
- l'art. 23 comma 1 del D. Lgs. n. 75/2017: "Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione e i trattamenti economici accessori del personale dipendente delle amministrazioni (...) la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto e area di contrattazione, opera (...) la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione";
- visto altresì il comma 2 del succitato art. 2, a norma del quale: "Al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016"
- l'accordo intervenuto in data 10/01/2017 fra l'Azienda, la RSU e le OO.SS. del Comparto, così come successivamente modificato/integrato da ultimo l'accordo siglato in data 03/04/2018, con il quale le Parti hanno approvato i criteri generali ai fini della valutazione individuale del personale dipendente del Comparto;

preso reciprocamente atto della certificazione di conformità normativa e compatibilità finanziaria formalizzata dal Collegio Sindacale nel verbale di seduta del 18/12/2018 sull'ipotesi di accordo del 6/12/2018, trasmessa allo stesso Collegio con nota n. prot 248/DG del 18/12/2018, unitamente alla relazione illustrativa e alla relazione tecnico finanziaria, ai sensi dell'art. 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.,

al termine di ampia ed approfondita discussione, fra le Parti come appresso indicate;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

le premesse di cui sopra sono interamente richiamate a far parte integrante e sostanziale del presente accordo;

1. il fondo per la produttività collettiva del personale del Comparto, di cui all'art. 81 CCNL 21/05/2018 ammonta per l' esercizio 2018 a € 791.627,93 (importo pari a quello della chiusura del 2016 e del 2017), così come evidenziato nella delibera n. 590 del 13/07/2018 con cui sono stati rideterminati in via presuntiva, tra l'altro, i due Fondi contrattuali del Comparto;
2. per l'esercizio 2018 per il personale del Comparto, il Fondo di produttività è diviso in:
 - a. Fondo produttività collettiva e individuale: 94,7%;
 - b. Fondo Progetti speciali: 5,3%;

una quota pari al 70% del Fondo di cui al punto a) viene utilizzata per la corresponsione degli incentivi legati alle performances organizzativa, ossia alla performance di Struttura, sulla base della percentuale di raggiungimento degli obiettivi; la restante quota del 30% viene utilizzata per la valutazione della performance individuale sulla base del sistema approvato con l'accordo del 10/01/2017, così come successivamente modificato/integrato da ultimo con l'accordo siglato in data 03/04/2018;

le Parti stabiliscono che al 5% dei dipendenti che conseguono le valutazioni più elevate è attribuita una maggiorazione del premio individuale che si aggiunge alla quota di detto premio; tale maggiorazione è pari al 30% del valore medio pro capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente;

3. si intende confermato per l'esercizio 2018 quanto risultante dagli accordi precedenti in merito alle modalità di calcolo delle quote di produttività derivanti dalla performance organizzativa e dalla performance individuale da assegnare a ciascun dipendente e che qui vengono di seguito riepilogate:









la quota spettante a ogni dipendente è determinata in percentuale al raggiungimento degli obiettivi, al peso assegnato all'inquadramento individuale, decurtata per eventuali assenze oltre la franchigia di 30 gg, rapportata alla percentuale di impegno orario (% part time). Ai fini del calcolo della quota effettiva da liquidare non sono conteggiate le assenze derivanti da: ferie, permessi sindacali, diritto allo studio.

I pesi degli operatori sono così suddivisi:

categoria A	1
categoria B	1,4
categoria BS	1,5
categoria C	1,9
Categoria D	2,3
Categoria DS	2,5

COORDINATORI E POSIZIONI ORGANIZZATIVE 3

4. In relazione al Fondo per i Progetti speciali, viene elencato qui di seguito l'unico progetto:
 - a. Disagio (€ 12.480,00) delibera n. 358 del 2 maggio 2018;
5. Il presente accordo ha decorrenza, ai fini giuridici ed economici, dal giorno della sua sottoscrizione in via definitiva ed ha valenza per l'esercizio 2018.

PARTE PUBBLICA	PARTE SINDACALE
Il Direttore Amministrativo Dott. Riccardo Zanella 	RSU 
Il Direttore Sanitario Dott. Maria Antonietta Banchemo 	C.G.I.L. - F.P. 
Il Direttore Sociosanitario Dott. Maria Alessandra Massèi 	C.I.S.L. - F.P. 
Il Direttore SC Gestione Risorse Umane Dottor Giovanni Frandi 	U.I.L. - F.P.L. 
Ufficio Relazioni sindacali Dott. Alessandra Olivieri 	FIALS 
	F.S.I.
	NURSING UP

